

a)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 23/2/2015

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Il Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Costanzo



Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria Xubilla

Approvato con delibera di CC. n. 11 del 23/2/2015

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Competenze**
- Art. 3 - Tariffe**
- Art. 4 - Servizi gratuiti ed agevolazioni tariffarie**

CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

- Art. 5 - Adempimenti conseguenti al decesso**
- Art. 6 - Periodo e depositi di osservazione**
- Art. 7 - Attività funebre - registro imprese**
- Art. 8 - Servizio funebre**
- Art. 9 - Riti funebri**

CAPO III - CIMITERI

- Art. 10 - Ammissione al civico cimitero di Pieve Emanuele**
- Art. 11 - Personale addetto al cimitero**
- Art. 12 - Reparti speciali**
- Art. 13 - Tipi di sepoltura**
- Art. 14 - Inumazioni**
- Art. 15 - Tombe comuni: ornamenti**
- Art. 16 - Spazi tumulativi individuali**
- Art. 17 - Ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni su loculi e celle**
- Art. 18 - Sepolture private fuori del cimitero**
- Art. 19 - Cremazione**
- Art. 20 - Affidamento dell'urna cineraria**
- Art. 21 - Dispersione delle ceneri**
- Art. 22 - Esumazioni ed Estumulazioni**
- Art. 23 - Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture**

CAPO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 24 - Concessioni di spazi tumulativi a sepoltura multipla**
- Art. 25 - Durata**
- Art. 26 - Uso della sepoltura collettiva**
- Art. 27 - Decadenza - Revoca**
- Art. 28 - Rinuncia**
- Art. 29 - Estinzione**
- Art. 30 - Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali**
- Art. 31 - Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate**
- Art. 32 - Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico**
- Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune**

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34 - Orari di apertura dei cimiteri e atti esposti al pubblico

Art. 35 - Circolazione veicolare e divieti particolari

CAPO VI - NORME TECNICHE

Art. 36 - Dimensione dei monumenti

Art. 37 - Caratteristiche dei monumenti apposti su sepolture decennali e delle lastre di colombari, ossari o cinerari

Art. 38 - Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura

Art. 39 - Manutenzione delle sepolture

Art. 40 - Epigrafi

Art. 41 - Lavori nei cimiteri

Art. 42 - Ditte ammesse a lavorare nel cimitero

CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 - Norme finali e transitorie

Art.44 - Variazioni anagrafiche

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alla Legge regionale n.33 del 30 dicembre 2009 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità - e al Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni necroscopiche, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Obiettivo dell'Amministrazione è tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, garantendo la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. La gestione cimiteriale è affidata al titolare di Posizione organizzativa con atto di incarico del Sindaco. La gestione dei servizi cimiteriali avviene a cura del titolare di P.O. che può attuarla nelle forme previste dall'art. 75, comma 3 della Legge regionale 33 del 30/12/2009 e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il titolare di P.O. a cui è affidato il servizio cimiteriale disciplina la distribuzione delle aree interne al cimitero per le diverse funzioni in relazione alle dinamiche della mortalità e alle tipologie di sepolture richieste.
4. L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.
5. Il Comune vigila altresì sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.

Art. 3 – Tariffe

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Le tipologie di tariffe, i cui importi saranno determinati dalla Giunta comunale, secondo i criteri generali indicati dal Consiglio Comunale, sono le seguenti:
 - a) inumazioni e relativa concessione campo Comune bambini
 - b) inumazioni e relativa concessione campo Comune adulti
 - c) inumazione e relativa concessione per gli aventi diritto non residenti campo Comune adulti o bambini
 - d) esumazione salma al termine del periodo di rotazione dal Campo comune
 - e) inumazioni e relativa concessione campo Giardino
 - f) inumazione e relativa concessione per gli aventi diritto non residenti campo Giardino
 - g) esumazione salma al termine del periodo di rotazione dal Campo Giardino
 - h) esumazione salma da campo degli indecomposti
 - i) concessione loculo orizzontale

- j) concessione loculo orizzontale per gli aventi diritto non residenti
- k) concessione loculo verticale
- l) concessione loculo verticale per gli aventi diritto non residenti
- m) concessione celletta ossario /cinerario
- n) concessione celletta ossario /cinerario per gli aventi diritto non residenti
- o) chiusura loculo orizzontale
- p) chiusura loculo verticale
- q) chiusura celletta ossario/cinerario
- r) estumulazione salma da loculo
- s) estumulazione resti ossei/ceneri da loculo
- t) apertura tomba per ispezione
- u) dispersione ceneri nel giardino delle rimembranze
- v) concessione area per tomba di famiglia a cappella

3. La tariffa viene applicata per singola prestazione.

4. Le tariffe per il servizio di illuminazione votiva, servizio affidato in concessione a terzi, sono determinate nel disciplinare di concessione.

5. Le operazioni da eseguirsi in tomba di famiglia sono a totale onere e carico del titolare della concessione che si potrà avvalere di apposito soggetto dotato di specifica professionalità ed abilitazione apposita ditta incaricandola direttamente.

6. Tutte le operazioni devono essere autorizzate

Art. 4 – Servizi gratuiti ed agevolazioni tariffarie

1. Sono gratuiti e conseguentemente posti a carico del bilancio comunale i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge.

2. Sono altresì gratuiti nei casi di cui al successivo comma 3

- a. Servizio funebre composto unicamente secondo le seguenti modalità : fornitura della cassa in legno comune, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo dell'onoranza funebre e da questo al cimitero comunale o al crematorio nel caso in cui sia stata espressa specifica autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Regolamento Regionale 6/2004
- b. inumazione in campo comune
- c. nel caso in cui sia stata espressa autorizzazione alla cremazione affidamento ceneri o tumulazione in cinerario con concessione di celletta gratuita per 30 anni
- d. Esumazione e/o estumulazione e versamento dei resti nell'ossario e/o nel cinerario comune

3. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a. l'indigenza;
- b. l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa;
- c. defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).

Per "familiari" ai fini dell'applicazione del presente comma, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e segg. ti del CC.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato nell'apposito atto che assume l'onere della spesa dal Titolare di P.O dell'area Socio Educativa sulla base delle informazioni assunte dal servizio sociale professionale.

4. E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo della concessione cimiteriale presentando apposita istanza al titolare di P.O dell'Area Servizi alla città. Si consentono

dilazioni per un massimo di n. 12 rate mensili, per il solo importo relativo alla concessione cimiteriale.

5. Per “familiari” ai fini dell’applicazione del comma 3, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l’art. 74 e segg.ti del CC.

CAPO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 – Adempimenti conseguenti al decesso

Si rimanda all’Ordinamento di Stato Civile e alla vigente normativa in materia per:

- dichiarazione o avviso di morte
- cremazione.
- autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Si rimanda alle disposizioni della L. R. 33/2009 ed al R.R. 6/2004 e s.m.i. per la disciplina dei seguenti argomenti:

- periodo di osservazione
- prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
- cadaveri a disposizione della scienza;
- imbalsamazione e tanatoprassi
- caratteristiche delle casse funebri
- trasporto di salma, resti ossei o ceneri
- caratteristiche degli automezzi adibiti al trasporto salme e cadaveri
- trasporto di cadavere e seppellimento
- consegna ed affidamento ceneri

Art. 6 – Periodo e depositi di osservazione

1. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l’ASL territorialmente competente ha certificato l’antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o al cimitero, ed il relativo trasporto e deposito è gratuito.

2. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione di cui al comma 1 art. 70 della L.R.33/2009, fatte salve le prescrizioni relative a morti per malattie infettive-diffusive e per portatori di radioattività, dal luogo del decesso a:

- camera mortuaria di struttura sanitaria;
- camera mortuaria del cimitero comunale;
- abitazione propria o dei familiari.

3. In questi casi, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti, e nel caso di deposito presso la camera mortuaria del cimitero comunale esso è a titolo oneroso.

4. La vestizione della salma è a carico dei familiari che possono delegare apposito soggetto dotato di specifica professionalità ed abilitazione o il soggetto esercente l’attività funebre, fatti salvi particolari motivi o esigenze religiose o igienico sanitarie.

Art. 7 - Attività funebre – registro imprese

1. L’attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l’esercizio dell’attività (Sportello unico attività produttive) . L’autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilita, altresì, al trasporto funebre. Nella nozione di

trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.

2. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:

a) per il trasporto di salma

- compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Modulo per trasporto di Salma (prima dell'accertamento di morte)";
- Consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;

b) per il trasporto di cadavere

- Compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere" assolvendo tutte le formalità in esso contenute;

c) apporre il proprio sigillo sulla cassa;

d) consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento

3. Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art.74, comma 7 della L.R. 33/2009 il Comune di Pieve Emanuele istituisce apposito registro delle imprese esercenti l'attività funebre operanti nel proprio territorio e lo mette a disposizione della cittadinanza.

Ciascuna ditta che intenda iscriversi in tale albo dovrà presentare apposita istanza al Titolare di P.O. da cui dipende il servizio cimiteriale corredata della documentazione richiesta, affinché l'Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli. Entro 30gg. dal ricevimento della documentazione dovrà concludersi il procedimento.

4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti di cui al comma precedente di effettuare, secondo il criterio della turnazione, i servizi obbligatori di trasporto di cui al precedente art. 6, comma 1

Art. 8 – Servizio funebre

1. Il Sindaco con proprio atto fissa l'orario di apertura dei cimiteri e la fascia oraria in cui è possibile svolgere le cerimonie funebri.

2. I cittadini, o chi da essi delegato, possono richiedere, al momento di fissare il funerale, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. La fissazione del rito funebre, civile o religioso, è di competenza dei cittadini, di chi da essi delegato, o dell'esercente l'attività funebre, e comunque deve eseguirsi in orari consoni al successivo svolgimento della sepoltura.

3. L'ufficio di Stato Civile fisserà l'ora della sepoltura secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, darà notizia alla Polizia Locale, cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio comunale. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.

4. In caso di svolgimento di cortei funebri, il trasporto comprende il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

5. Nessuna altra sosta, se non preventivamente concordata, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del titolare di P.O. competente.

6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

7. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati dal Comando di Polizia Locale, si potranno limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 9 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero comunale è permessa la celebrazione di riti funebri religiosi o civili, sia per il singolo defunto, sia per la collettività.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio che provvederà ad informare la polizia locale

3. L'eventuale costruzione e gestione delle sale del commiato avviene previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune (Sportello unico attività produttive)

CAPO III - CIMITERI

Art. 10 - Ammissione al civico cimitero di Pieve Emanuele

1. La sepoltura nel cimitero comunale avviene oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente anche nel caso di deceduti con legami di convivenza, di parentela entro il 2° grado o di affinità entro il 1° grado con residenti nel Comune o con persone decedute sepolte nel cimitero di Pieve Emanuele.

2. Ai soli fini del diritto alla sepoltura non si considera abbiano perso la residenza coloro che siano stati cancellati dall'APR in quanto ricoverati in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti.

3. Independentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata (individuale o di famiglia)

Art. 11 - Personale addetto al cimitero

1. Il custode è responsabile e vigila su tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasferimento nel cimitero.

2. Ritira e conserva l'autorizzazione alla sepoltura e annota sul registro del cimitero il numero d'ordine di ogni defunto ricevuto.

3. E' responsabile della tenuta del registro di gestione del cimitero ove annota per ogni cadavere e resti mortali e ceneri: generalità, l'anno il giorno e l'ora della sepoltura il numero portato dal cippo o il numero di loculo o tomba di famiglia o cella in cui viene riposto ed ogni altro eventuale spostamento interno od esterno al cimitero.

4. Copia del registro viene depositata, alla fine di ogni anno presso l'ufficio di stato civile.

5. Redige gli appositi verbali in caso di esumazione o estumulazione straordinaria e provvede al loro inoltro alle autorità competenti.

6. Coadiuvata l'autorità giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze, nel predisporre quanto necessario per eseguire le autopsie ordinate dalla stessa.

7. Vigila sull'uso degli spazi interni al cimitero da parte delle ditte autorizzate ad operare all'interno della sua area (imprese di pompe funebri, imprese edili, imprese di giardinaggio, imprese di impiantistica elettrica) nonché delle persone autorizzate ad accedere con mezzi propri al cimitero stesso.

8. Vigila affinché sia rispettato il decoro del cimitero e sorveglia ogni operazione in esso eseguita.

9. Controlla l'accesso del pubblico e vigila sul corretto comportamento dei visitatori all'interno dell'area cimiteriale al fine di evitare comportamenti vandalici o di danno per le opere cimiteriali.

10. Segnala ogni inadempienza, danno , vandalismo riscontrati al proprio Titolare di Posizione organizzativa.

11. Svolge tutte le attività di cura e manutenzione dei cimiteri con i mezzi in dotazione secondo le disposizioni di servizio impartite dal rispettivo responsabile.

Art. 12 – Reparti speciali

1. Le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i feti, questi ultimi nell'eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale possono essere sepolti, sulla base di apposita istanza del familiare o dell'avente titolo, esclusivamente nell'apposito reparto ad essi destinato, qualora istituito.

2. Nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale possono, altresì, essere previsti reparti speciali destinati al seppellimento di:

- appartenenti a comunità religiose o professanti culti diversi da quello cattolico;
- vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;
- vittime di pubblica calamità

Art.13 – Tipi di sepoltura

1.L'inumazione, la tumulazione e la cremazione sono servizi pubblici onerosi. Sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione.

2.I tipi di sepoltura previsti nel civico cimitero di Pieve Emanuele sono i seguenti:

- Inumazione in campo feti per un periodo non inferiore ad anni cinque;
- inumazione in campo comune adulti o bambini di durata decennale;
- inumazione in campo giardino di durata trentennale
- inumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, di durata triennale qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni due qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti;
- tumulazione in caselle di colombaro costruite dal Comune e concesse a pagamento per anni trenta ;
- tumulazione a pagamento in ossari/cinerari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri per anni trenta;
- conferimento gratuito in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione a seguito di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo.

3. Il Comune stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione.

Art. 14 – Inumazioni

1. L'inumazione delle salme avviene per lotti secondo righe crescenti per ciascun anno.

2. La distanza tra riga e riga delle fosse nei campi di inumazione deve permettere il passaggio di persone disabili.

3. Il numero identificativo della tomba viene apposto alla base del monumento funebre, sul lato destro, con numerazione progressiva annuale.

4. Sulla tomba, anche se provvisoria, devono essere indicate le generalità del defunto e le date di nascita e di morte.

5. Ai sensi dell'art. 74 del DPR 285/90, ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

6. In relazione alla pratica religiosa del defunto è ammessa, previo parere favorevole dell'ASL, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di fibra naturale, fermo restando l'obbligo di effettuare il trasporto in cassa chiusa

Art. 15 Tombe comuni: ornamenti

1. Sulla tomba in campo comune è possibile erigere, dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla sepoltura, un monumento funebre nel rispetto di quanto previsto dal successivo art.34 e segg. e collocare ornamenti previa presentazione di un progetto grafico quotato che sarà vagliato e approvato dall'Ufficio tecnico Comunale.

2. Sulla tomba in campo giardino vige l'obbligo di provvedere alla costruzione di monumento funebre nel rispetto di quanto previsto dal successivo art.34 e segg. previa presentazione di un progetto grafico quotato che sarà vagliato e approvato dall'Ufficio tecnico Comunale.

3. Non è permesso mettere a dimora cespugli o piante fiorite oltre i limiti della fossa, le essenze arboree presenti sulla tomba non possono superare l'altezza di 80 cm.

4. E' obbligo dei parenti provvedere alla tenuta decorosa degli addobbi floreali e alla potatura delle piante, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto eretto o collocato sulla tomba. Se collocati e mantenuti nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente

5. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle.

6. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

7. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

8. Non è permessa la posa di oggetti mobili o fissi che sporgano dalla lapide: se collocati e mantenuti nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente.

8. E' vietata la posa di ghiaino o di altro materiale di piccola pezzatura al di fuori del perimetro della tomba che dovrà essere opportunamente delimitato all'atto di costruzione del monumento funebre.

9. Nei primi sei mesi dalla data di sepoltura è possibile ornare la tomba in campo comune unicamente con lapide delle dimensioni di cm.30 x 50 (spessore cm.3) con indicate le generalità del defunto, come risultanti dai registri di Stato Civile, data di morte, eventuale fotoceramica del defunto e cornice di piantine verdi. E' vietata la posa di ghiaino o di altro materiale di piccola pezzatura al di fuori del perimetro di piantine

6. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

Art. 16 – Spazi tumulativi individuali

1. Sono a tumulazione la sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi si distinguono in:

- colombari, con durata trentennale;
- ossari/cinerari con durata trentennale.
- cinerari gratuiti con durata trentennale

2. Alla scadenza del termine di concessione originario è ammesso il rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore a trent'anni, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Non è ammesso il rinnovo gratuito.
3. Il colombaro oltre al feretro, può contenere al massimo una urna o cassetina, se le ceneri o le ossa si riferiscono a parenti entro il 2° grado del defunto o affini entro il 1° grado.
4. Il cinerario può contenere al massimo due urne, se le ceneri a parenti entro il 2° grado del defunto o affini entro il 1° grado e se le dimensioni delle urne ne consentono il corretto inserimento
5. Le concessioni delle caselle di colombaro non potranno essere assegnate, in mancanza di un feretro da tumularvi.
6. L'assegnazione di colombari, ossari e cinerari avviene unicamente nel seguente modo: al momento della richiesta si verifica ed assegna il primo loculo libero della fila in corso di concessione, in progressione numerica.
7. Il Comune ha la facoltà di costruire tombe, loculi, celle ossario, celle cinerarie da concedere in uso ai privati.
8. Le concessioni cimiteriali non possono essere oggetto di trattativa di alcun genere tra privati e devono essere restituiti in caso di rinuncia all'amministrazione Comunale senza alcun rimborso.
9. Al termine della concessione il Comune rientra automaticamente in possesso delle aree e dei manufatti oggetto della concessione.

Art. 17 - Ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni su loculi e celle

1. Non è permessa la sostituzione o l'alterazione della lapide del loculo o della cella così come fornita all'atto della concessione.
2. Le ampolle per la raccolta dei fiori e le altre decorazioni non devono, per dimensioni e peso, alterare la staticità delle lapidi di loculi e celle; in ogni caso gli ornamenti possono sporgere al massimo cm 10 dal piano della lastra del loculo.
3. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi dei loculi e delle celle sono definite nell'autorizzazione alla posa lapide.
4. Il Comune ha comunque la facoltà di rimuovere qualsiasi tipo di ornamento o addobbo che sia ritenuto, a proprio insindacabile giudizio, indecoroso o in contrasto con l'austerità del luogo o ingombrante o pericoloso

Art. 18 - Sepulture private fuori del cimitero

1. La costruzione di sepolture private fuori del cimitero, non aperte al pubblico, sono autorizzate dal Comune e sono soggette a tutte le prescrizioni edilizie, sanitarie e di polizia mortuaria previste per le analoghe costruzioni all'interno del cimitero comprese le fasce di rispetto per le quali deve essere stipulata apposita convenzione di inedificabilità e di inalienabilità.

Art.19 - Cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:
 - disposizione testamentaria;
 - iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - volontà manifestata dal coniuge;
 - volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;

- la manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nella istanza di cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.
3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.

Art.20 - Affidamento dell'urna cineraria

1. Dopo il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, l'Amministrazione Comunale può autorizzare il coniuge o il parente più prossimo del defunto a custodire l'urna cineraria presso la propria abitazione.

Per ottenerlo occorre presentare:

- richiesta redatta su apposito modulo regionale, reperibile presso l'ufficio di stato civile in caso di concorso tra più parenti di pari grado,
- la dichiarazione di assenso della maggioranza assoluta dei parenti stessi
- copia di documento d'identità del richiedente e dei parenti che forniscono l'assenso.

2. La relativa autorizzazione è rilasciata anche nel caso in cui il Comune di Pieve Emanuele sia il Comune:

- in cui è avvenuto il decesso;
- che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
- ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.

3. L'affidamento è rilasciato alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parte ed affine secondo gli artt. 74 e segg.ti del CC e, nel caso di concorso tra di loro, della maggioranza degli eredi.

4. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso ed una conservata dall'affidatario.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

6. La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di spettanza dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione nel cinerario comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

a. per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- dei dati identificativi del defunto;

b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:

- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c. per i recessi dall'affidamento:
- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 21 Dispersione delle ceneri

1. Dopo la cremazione della salma, e' possibile disperdere le ceneri sulla base di espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate in natura (esempio in mare, lago, fiume, bosco, purché libera da manufatti e natanti) ove la Legge regionale e il regolamento comunale di competenza lo consentano. La dispersione non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius costituisce reato ai sensi dell'Art. 411 Codice Penale.

Il Comune di Pieve Emanuele non ha aree in natura destinate alla dispersione.

Sarà possibile la dispersione nel "giardino delle rimembranze" ad avvenuta realizzazione dello stesso nel Cimitero comunale.

2. L'incaricato della dispersione può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge, altro familiare, dell'eventuale esecutore testamentario, rappresentante legale dell'Associazione di Cremazione, alla quale il defunto era iscritto.

3. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Per ottenerla occorre presentare:

- richiesta su modulo regionale, all'ufficiale di Stato Civile
- copia della disposizione testamentaria (cioè testamento olografo, da pubblicare e depositare, testamento pubblico o testamento segreto), in cui è dichiarata la volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri
- oppure, se il defunto si è iscritto ad Associazione di Cremazione, legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati, copia della volontà di disperdere le proprie ceneri.

L'urna cineraria, dopo la dispersione delle ceneri, deve essere consegnata al custode del cimitero al fine di procedere al suo smaltimento. La tariffa per la dispersione ceneri all'interno del cimitero è comprensiva degli oneri per lo smaltimento dell'urna cineraria.

Art.22 – Esumazioni ed Estumulazioni

1. Ai sensi degli artt.82 ed 86 del D.P.R.285/90 con ordinanza, da pubblicare all'albo e all'ingresso del cimitero, vengono disposte esumazioni ed estumulazioni ordinarie .

2. Sono esumazioni ordinarie quelle effettuate al termine del turno di rotazione del campo comune. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a vent'anni.

3. Sono conservati presso gli uffici del cimitero ed affissi in almeno un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. Tale affissione costituisce modalità di formale notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime l'Amministrazione da

qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario

4. Il Comune si adopera per rintracciare i concessionari o i loro eredi per notificare ad essi il momento della esumazione/estumulazione e per raccogliere le loro volontà in merito alla destinazione dei resti mortali che, se mineralizzati, possono essere collocati direttamente in cella ossario o nell'ossario comune e se non riducibili possono essere cremati o inumati nel campo degli indecomposti. L'inumazione dei resti non riducibili avviene in casse di cellulosa. per un periodo non inferiore ad anni due qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti, per un periodo non inferiore ad anni cinque in caso contrario.

Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta agli operatori addetti.

La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

5. L'esumazione straordinaria è ammessa per disposizione della autorità giudiziaria o su motivata richiesta degli interessati ai sensi dell'art.20, comma 6 del Regolamento Regionale 6/2004

6. Gli elementi decorativi e i manufatti lapidei delle tombe, se non richiesti dai familiari, restano di proprietà del comune che può valersene per la valorizzazione del cimitero.

7. Le altre cose di valore rinvenute sono rese ai legittimi eredi e, in assenza o rinuncia, vengono alienate a favore del Comune.

8. I resti, le ceneri o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti ubicati nelle sepolture, per le quali non sarà stato richiesto il rinnovo della concessione o sarà stata dichiarata la decadenza per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati

I resti ossei non richiesti saranno provvisoriamente raccolti in cassetine e conservati in deposito per trenta giorni decorrenti dalla data di esumazione. Trascorso tale termine senza che sia stata fatta richiesta di collocazione in celletta, i resti saranno definitivamente conferiti nell'ossario comune, come previsto dalle vigenti normative (cfr. art. 85 D.P.R. 285/1990, art. 10 Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 e s.m.i.)

9. Lo smaltimento dei rifiuti (stoffa , legno, metalli) derivanti dalle operazioni di estumulazione è soggetto alla specifica normativa e il relativo costo di smaltimento viene considerato ai fini della determinazione della tariffa.

Art. 23 – Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dall'ufficio del cimitero nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Titolare di P.O. competente.

2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.

3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo.

4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione, che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati.

5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

CAPO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 24 – Concessioni di spazi tumulativi a sepoltura multipla

1. . Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività.

Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture . Per tali casi sono determinate apposite tariffe che comprendano anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti.

L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso. L'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria del monumento è a carico del privato.

2. Le cappelle storiche con parte ipogea a fossa non possono ricevere altri feretri se non dopo che, seguendo le procedure previste, siano state adeguate alle norme vigenti in materia di tumulazioni in tomba di famiglia e in materia di sicurezza.

3. Al termine della concessione il Comune rientra automaticamente in possesso delle aree e dei manufatti oggetto della concessione.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:

- l'identificazione, il numero dei posti;
- la durata;
- il concessionario;
- i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
- gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
- le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.

5. Le aree non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia.

6. Le richieste di assegnazione di spazi per la realizzazione di sepolture collettive hanno validità quinquennale con decorrenza dalla data di protocollazione dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di assegnazione, in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate sono archiviate d'ufficio.

7. Il diritto d'uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta, degli affini sino al sesto grado, dei conviventi more uxorio da almeno tre anni, e delle persone che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemerienze.

8. Il diritto d'uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell'associazione o ente concessionario.

9. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.

10. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l'indicazione del nome del sodalizio.

Art. 25 - Durata

1. Le concessioni delle sepolture collettive (giardini, edicole, pilastri cinerari) sono a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove.

2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto.

3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.

4. E' consentito rinnovare una concessione scaduta. La durata del rinnovo è pari a quella prevista nel contratto. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente al momento del rinnovo.

5. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti già stipulati la perpetuità rimane salva. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine ad una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel presente Regolamento.

Art. 26 - Uso della sepoltura collettiva

1. Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima.

2. I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per: riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune .

Nel caso in cui i resti o le ceneri dei defunti estumulati non siano stati collocati nella sepoltura di originaria destinazione, non saranno autorizzate nuove tumulazioni in tali sepolture fino alla idonea ricollocazione del defunto estumulato e del pagamento di tutti gli oneri maturati.

Decorso infruttuosamente tale termine potrà essere dichiarata la decadenza della sepoltura.

3. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati previo versamento della tariffa al momento vigente.

Art. 27- Decadenza - Revoca

1. La concessione decade per:

- mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni tre dal rilascio della concessione, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste;
- mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
- mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale o del Titolare di posizione Organizzativa dell'Area competente.
- difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
- sepoltura di non aventi titolo;

- rinuncia espressa del concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
- trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorquando non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro 6° grado del defunto o del concessionario.

2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, nel campo, ossario, e cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 gg dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Comune che potrà anche alienarlo o donarlo.

3. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.

4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. 60, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

Art. 28 – Rinuncia

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, dedotto il 20 % per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

2. Nessun rimborso è dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura.

Art. 29 – Estinzione

Le concessioni si estinguono per:

- scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
- soppressione del cimitero (ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 6/2004);
- revoca della concessione;
- trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario/avente diritto.

Art. 30 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali

1. E' ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati per il periodo residuo della concessione originaria.

Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il 6° del defunto o del concessionario a seguito di:

- trasferimento ad altra sepoltura di salme/resti/ceneri precedentemente tumulate;
- estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.

2. In caso di nuova occupazione di un colombaro, la durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato, dietro versamento della corrispondente tariffa.

Art. 31 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate

Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, ove non diversamente richiesto, le salme, resti o ceneri in esse contenute saranno collocati nei campi , ossari e cinerari comuni.

Art. 32 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico

Le sepolture collettive di pregio artistico o storico dichiarate decadute, revocate, rinunciate o estinte possono essere nuovamente riconcesse.

L'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari.

I titolari di tombe di famiglia perpetue possono proporre al Comune la cessione delle sepolture a titolo oneroso. In tal caso, la definizione del corrispettivo è determinata da una perizia compiuta da esperti indicati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si impegna a concedere tali cappelle di famiglia ad un canone non superiore al prezzo determinato dalla perizia, incrementato degli oneri tecnici ed amministrativi sopportati.

Art. 33 – Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune

Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34 - Orari di apertura dei cimiteri e atti esposti al pubblico

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima dell'orario di chiusura.

2. Sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente Regolamento comunale.

3. Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi in almeno un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. Tale affissione costituisce modalità di formale notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

Art. 35 – Circolazione veicolare e divieti particolari

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare unicamente a piedi.

2. non possono essere introdotti mezzi, se non autorizzati e per servizio dei medesimi, con esclusione di quelli utilizzati dai disabili muniti di contrassegno di invalidità o di specifica autorizzazione.

3. L'accesso con veicoli per i disabili avviene nelle fasce orarie appositamente stabilite con atto del Sindaco. Il contrassegno o l'autorizzazione di cui sopra, devono essere esposti sul mezzo in maniera visibile e sono strettamente personali.

4. È inoltre vietato

- l'ingresso di bambini non accompagnati da persone adulte
- introdurre animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio
- introdurre e/o consumare cibi o bevande
- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo
- dar da mangiare o depositare cibo per piccioni, gatti o altri animali

5. Nel cimitero e nelle immediate adiacenze sono vietati atti e comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce o comunque tenere un contegno offensivo verso il culto dei morti

b) calpestare le tombe

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi

d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dagli appositi passaggi

e) imbrattare o scrivere sulle lapidi o sui muri

f) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi e di oggetti o con la distribuzione di volantini pubblicitari)

h) assistere da vicini alle esumazioni e/o estumazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio

6. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, uno dei comportamenti vietati elencati nel precedente comma sarà diffidato dal personale ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

CAPO VI - NORME TECNICHE

Art. 36 - Dimensione dei monumenti

1. Monumenti su sepolture decennali:

la superficie di terreno direttamente coperta dal monumento non deve superare i 2/3 della superficie delle fosse ed un'altezza di mt 1,50.

L'area della fossa coperta da materiali impermeabili, non deve essere superiore ai 2/3 della superficie dell'area stessa ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE ART.15 COMMA 7. REG.

2. I monumenti devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata.

3. Monumenti in campo giardino:

- dimensioni m. 1,20 per m. 2,50
- altezza massima m. 2,50 salvo diverse disposizioni prescritte per i singoli campi, con possibilità di deroga alla misura indicata in altezza per riconosciuta qualità della proposta progettuale.

4. Edicole e cripte:

le dimensioni in pianta e in alzata dovranno uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi e, comunque, dovranno essere contenute in m. 4,50 per m. 4,50 e altezza massima m. 6,50 misurata nella parte alta dell'edificio per l'edicole con possibilità di deroga alla misura al colmo di m. 7; m. 1,20 del manufatto e m. 3 altezza totale

comprensiva dell'eventuale monumento per le cripte con possibilità di deroga alla misura indicata in altezza per riconosciute qualità della proposta progettuale.

E' inoltre prevista la costruzione di monumenti cinerari con possibilità tumulative sia interrate che fuori terra.

L'altezza complessiva del manufatto fuori terra deve essere contenuta in m. 2,00, con possibilità di deroga di maggiore altezza a seguito di una accertata qualità estetica da parte della Commissione Edilizia.

Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

Sono fatte salve diverse disposizioni relative sia all'altezza massima sia alla profondità prescritte per singoli campi od aree cimiteriali.

Art. 37 – Caratteristiche dei monumenti apposti su sepolture decennali e delle lastre di colombari, ossari o cinerari

1. Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all'esterno dei colombari, ossari o cinerari devono essere applicate lastre di materiale, caratteristiche e dimensioni di volta in volta specificate dall'Amministrazione.

2. Tali lastre devono recare inciso sul lato visibile nell'angolo superiore il numero progressivo della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3.

3. E' consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori, sul lato visibile nell'angolo inferiore occupando una superficie non superiore a cm. 2 di lunghezza e cm. 1 di altezza.

4. I monumenti collocati sulle sepolture decennali devono recare inciso sulla parte anteriore del lato destro il numero progressivo della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3.

5. E' consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta costruttrice, sulla parte anteriore, indifferentemente sul lato destro o sinistro, occupando una superficie non superiore a cm. 10 di lunghezza e cm. 2 di altezza.

Art. 38 – Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura

Il titolare di P.O competente può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini del defunto o del richiedente.

Art. 39 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.

2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione o opera può esser eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.

3. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e/o penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive.

4. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

5. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti,

parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.

6. All'atto della richiesta di asportazione dovrà essere indicata la data di effettuazione ed il termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato.

7. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dagli uffici comunali per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta.

Art. 40 – Epigrafi

1. Sulle sepolture deve essere iscritto il nome, il cognome ed almeno indicata la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.

2. L'iscrizione è subordinata a preventivo nulla osta da parte dell'ufficio comunale competente.

3. Essa è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa.

4. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.

5. I nomi d'arte od i nomignoli sono consentiti, previo nulla osta da parte degli uffici comunali competenti, solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.

Art. 41 – Lavori nei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri è in genere vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Per particolari e giustificati motivi gli uffici comunali competenti possono autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.

2. Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. Con apposita determinazione del Direttore del Settore vengono fissati le ore e/o i giorni in cui è consentito l'accesso.

Le imprese che accedono in cimitero devono consegnare, di volta in volta, all'ingresso del cimitero un elenco dettagliato e firmato dal responsabile dell'impresa contenente l'esatta indicazione ed ubicazione delle singole sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti.

E' fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse.

3. E' comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori.

4. E' altresì vietato l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio o l'esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall'Amministrazione.

5. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal direttore del cimitero.

6. E' fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici.

7. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio,

essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.

8. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.

9. E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.

10. Prima dell'inizio dei lavori per la costruzione di tombe o per la posa in opera dei monumenti le imprese incaricate dell'esecuzione degli stessi devono consegnare agli uffici del cimitero interessato il Piano Operativo della Sicurezza. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

11. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 42 - Ditte ammesse a lavorare nel cimitero

1. Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari di apertura al pubblico nei giorni feriali. Il personale comunale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

2. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano.

3. A tale scopo ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione la direzione di settore informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.

4. Ciascuna impresa, all'atto della richiesta d'informazione sui "rischi", dovrà autocertificare adeguata attestazione relativamente al personale impiegato e al pagamento dei premi assicurativi INAIL. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autocertificazione dovrà essere rinnovata.

5. Le imprese incaricate da privati o da concessionari di eseguire i lavori all'interno del cimitero dovrà preventivamente informare l'Ufficio Tecnico Comunale allegando una descrizione delle opere da eseguire corredata dalla data dell'intervento e manlevando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi tipo di responsabilità relativamente all'operatività in sicurezza degli addetti e alla regolarità della loro posizione assicurativa/contributiva.

6. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il titolare di P.O. competente potrà intimare la sospensione immediata dell'attività.

7. Il concessionario o persona dallo stesso delegata, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione, possono effettuare sulle proprie sepolture piccoli lavori che non richiedano l'utilizzazione di strumenti complessi o perizie particolari o non siano possibile causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.

8. Ai fini di cui al comma 5 del presente articolo si intendono le imprese che svolgono all'interno dei cimiteri lavori prettamente di carattere edilizio o di consistenti ristrutturazioni.

CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento.

2. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del Regolamento precedente.

3. L'entrata in vigore dell'art. 9 comma 1 relativamente all'ammissione alla sepoltura nel cimitero comunale nel caso di deceduti non residenti, entra in vigore immediatamente per le sepolture in campo comune, è, invece subordinata all'ampliamento degli spazi cimiteriali a disposizione per le tumulazioni in loculo e cinerario.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n. 130/2001, alla L.R. n. 33/2009, al R.R. n. 6/2004 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.

Si dà atto che si rende necessario entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento

- in relazione alle variazioni rilevanti apportate dal presente regolamento alle modalità di sepoltura, predisporre a cura dell'area governo del Territorio apposito piano cimiteriale.

Art.44 – Variazioni anagrafiche

Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici del cimitero di sepoltura del defunto qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.